

Polizza Incendio, Furto, R.C., Tutela Legale ed Assistenza per le Imprese

Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: "Cattolica&Impresa Commercio"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela dai rischi all'interno dell'attività commerciale, consentendo di acquistare soltanto le garanzie effettivamente necessarie a proteggere l'attività.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e altri danni materiali e diretti: danni materiali e diretti** causati alle cose assicurate (fabbricati e contenuto), anche se di proprietà di terzi e purché collocate ove indicato in polizza, causati da: incendio, fulmine, esplosione e scoppio, caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili, fumi, onda sonora, veicoli, caduta di ascensori e montacarichi, rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici ed altri rischi accessori.
- ✓ **Eventi catastrofali:** danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, purché collocate ove indicato in polizza, a seguito di terremoto, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.
- ✓ **Furto e rapina:** indennizza danni di furto e rapina del contenuto, anche se di proprietà di terzi, ed altri rischi accessori.
- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi e verso addetti:** danni involontariamente causati a terzi dallo svolgimento delle attività aziendali, inclusi i danni per morte e lesioni personali (da cui derivi un'invalidità permanente non inferiore al 5%) sofferti dagli addetti all'attività aziendale.
- ✓ **Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di fabbricati:** danni involontariamente causati a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del fabbricato,
- ✓ **Tutela Legale:** rimborsa l'Assicurato per gli oneri relativi alla difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati in polizza.
- ✓ **Assistenza:** sono garantite alcune prestazioni quali: l'invio di un artigiano, di un elettricista, di un idraulico, di un fabbro, di un frigorista, di un sorvegliante.



Che cosa non è assicurato?

Salvo espressa pattuizione, non sono assicurati:

- ✗ **Incendio e altri danni materiali e diretti e furto e rapina:**
 - ✗ Raccolte e collezioni;
 - ✗ Merci se già assicurati con polizza specifica;
 - ✗ Natanti e veicoli a motore iscritti al P.R.A. o altri registri esteri.
- ✗ **Incendio e altri danni materiali e diretti:**
 - ✗ Terreno, boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali;
 - ✗ Valore del terreno;
 - ✗ Valori e preziosi;
 - ✗ Fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili.
- ✗ **Eventi catastrofali:**
 - ✗ Merci la cui base è posta a meno di 10 cm dal pavimento;
 - ✗ Cose mobili all'aperto;
 - ✗ Cose poste in locali interrati o seminterrati.
- ✗ **Furto e rapina:**
 - ✗ Il contenuto di fabbricati che non abbiano le caratteristiche costruttive adeguate descritte in polizza;
 - ✗ Il contenuto di fabbricati aventi mezzi di chiusura difformi da quelli indicati in polizza, se i ladri si sono introdotti nei locali da tali aperture;
 - ✗ Valori e preziosi non rinchiusi in mezzi di custodia oppure se l'autore del furto non ha violato i mezzi di custodia mediante scasso o uso fraudolento di chiavi.
- ✗ **Responsabilità Civile:** non sono considerati terzi:
 - ✗ Il coniuge, i figli, i genitori dell'assicurato e inoltre, se con lui convivente, qualunque altro parente o affine;
 - ✗ Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - ✗ Le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno partecipando manualmente all'attività esercitata dall'Assicurato.

Sono presenti esclusioni anche per le garanzie RC proprietà fabbricati, Tutela Legale e Assistenza.



Ci sono limiti alla copertura?

- ! La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza;
- ! Esistono inoltre limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati.
- ! Sono esclusi i danni:
 - ! Verificatisi in connessione diretta o indiretta con reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
 - ! Causati dal dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità limitata.
- ! **Incendio e altri danni materiali e diretti** - Sono principalmente esclusi, se non diversamente pattuito, i danni:
 - ! Verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - ! Verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - ! Causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo, sabotaggio;
 - ! Causati da maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
 - ! Causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
 - ! Causati da eruzioni vulcaniche e terremoto;
 - ! Causati da bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - ! Causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - ! Causati da perdite di quote di mercato;
 - ! Causati da smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - ! Causati da fenomeno elettrico, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - ! Subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- ! **Eventi catastrofali** - Sono principalmente esclusi i danni conseguenti a:
 - ! furto, smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
 - ! mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.
 - ! eruzione vulcanica
- ! **Furto e rapina** - Sono principalmente esclusi i danni:
 - ! Qualora l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
 - ! Senza violarne i mezzi di chiusura mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o simili, o mediante uso fraudolento di chiavi o dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
 - ! Dalla via ordinaria;
 - ! Senza praticare breccie o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
 - ! Senza rimanervi clandestinamente e senza asportare la refurtiva a locali chiusi.
 - ! Qualora l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, o di quelle dei particolari mezzi di chiusura o difesa interni, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - ! Qualora il furto sia commesso a locali aperti o nelle ore durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni lavorative all'interno dei locali stessi.
- ! **Responsabilità Civile** - Sono principalmente esclusi i danni:
 - ! Derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi o detenzione od uso di armi da fuoco;
 - ! Derivanti da insalubrità dei locali;
 - ! Derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;
 - ! Consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
- ! **Tutela Legale** - Le garanzie non sono valide:
 - ! Per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - ! In materia fiscale ed amministrativa;
 - ! Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - ! Per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la Società;
 - ! Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
 - ! Per fatti dolosi delle persone assicurate;
 - ! Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
 - ! Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
 - ! Per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
 - ! Per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
 - ! Per compravendita e permuta di immobili; per controversie relative all'affitto d'azienda;
 - ! Per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
 - ! Per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
 - ! Per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
 - ! Per vertenze con le Società mandanti.
- ! **Assistenza** - La prestazione non viene fornita per i sinistri dovuti a: dolo del Contraente e/o Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; interruzione di fornitura d'energia o dell'acqua da parte dell'Ente erogatore per guasto di alimentazione a monte del contatore; mancanza di riscaldamento per malfunzionamento della caldaia o del contatore; guasti od otturazione di rubinetti o tubi mobili; guerra; calamità naturali; fenomeni originati dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- v **Incendio e altri danni materiali e diretti, Eventi catastrofici e Furto e rapina:** la polizza copre i rischi ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- v **Responsabilità Civile verso Terzi:** vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei. L'assicurazione RCT è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:
 - v Viaggi per trattativa d'affari;
 - v Partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.
- v **Responsabilità Civile verso addetti** vale per il mondo intero;
- v **Tutela legale:**
 - v Nell'ipotesi di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale, l'Assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
 - v In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- v **Assistenza:** le prestazioni sono valide solo se l'attività assicurata è situata in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa;
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato dal contratto: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo;
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione. In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia ridurrà il premio o le rate del premio successive alla tua comunicazione. Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro.



Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio o delle rate di premio avviene alle scadenze pattuite. È previsto il frazionamento semestrale del premio. Il pagamento può avvenire mediante denaro contante (entro il limite di 750 euro annui); assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno, e la durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire il contratto?

- Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversa pattuizione. Hai la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella polizza. Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della:
 - Scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
 - Scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
- In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R. La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponibile di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
- In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.